

COMUNE DI ETROUBLES

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMMUNE D'ETROUBLES

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. **5**

15/03/2013

Oggetto: **Determinazioni in merito ai tributi e alle tariffe comunali ed al tasso di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2013.**

L'anno **duemilatredici** addì **quindici** del mese di **marzo** alle ore **14** e minuti **00**, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	TAMONE MASSIMO	x	
2	BIGNOTTI MARCO GIUSEPPE	x	
3	CERISEY FERRUCCIO	x	
4	MARJOLET SERGIO	x	
5	GERBORE MICHEL	x	
6	CHAPPUIS DENISE	x	
7	COLLOMB MONICA ALFONSINA	x	
8	MACORI PAOLO	x	
9	POMAT MURIEL	x	
10	CERISE CARLO	x	
11	DEFFEYES CARLO	x	
12	BRACCO CRISTINA		x
13	GODIOZ AURELIA		x
	TOTALE	11	02

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sabina Rollet il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TAMONE MASSIMO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Determinazioni in merito ai tributi e alle tariffe comunali ed al tasso di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1, il quale dispone che vengano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni;

ATTESO altresì che il suddetto articolo prevede che, per i servizi a domanda individuale, la deliberazione stabilisca, oltre alle tariffe, anche il tasso di copertura in percentuale del costo complessivo di gestione dei servizi stessi che si intende assicurare con i proventi degli utenti e con contributi a specifica destinazione;

VISTO l'articolo 53, comma 12, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio preventivo;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40, che prevede che il bilancio di previsione pluriennale debba essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31, che fissa quale termine per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 il 28 febbraio 2013;

VISTO l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli articoli 21 e 23 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;

VISTO lo Statuto comunale e, in particolare, l'art. 13, lett. g) che stabilisce che il Consiglio comunale è competente ad adottare l'atto di determinazione dei criteri generali delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, nonché delle aliquote e detrazioni tributarie;

RITENUTO opportuno che il Consiglio comunale proceda alla determinazione di tariffe, tasse ed aliquote dei tributi comunali per l'anno 2013;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 13 febbraio 2012 con cui si determinavano i tributi e le tariffe per l'anno 2012;

RITENUTO di analizzare singolarmente le varie tariffe e tributi:

T.O.S.A.P.

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio comunale n. 39 del 01.09.1994 avente ad oggetto "Approvazione regolamento gestione T.O.S.A.P." e n. 38 del 10.08.1995 avente ad oggetto "Approvazione modifiche regolamento gestione T.O.S.A.P. - Determinazioni in merito";

VISTO l'art. 51 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 che abolisce la T.O.S.A.P. dal 01.01.1999;

VISTO l'art. 31, comma 14, della legge 23.12.1998, n. 448 che stabilisce che la lettera a) del comma 2 del suddetto articolo 51 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 è abrogato;

PRESO ATTO pertanto che la TOSAP non è stata abolita e ritenuto opportuno non modificare tale tassa.

T.A.R.E.S.

Le tariffe e le modalità di applicazione della stessa verranno definite in un successivo punto dell'ordine del giorno.

IMPOSTA PUBBLICITÀ E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 12.11.2002 con la quale si rideterminavano le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità;

VISTI:

- il decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, capo primo, riguardante l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto delle pubbliche affissioni;
- il Decreto Presidente del consiglio dei Ministri 16 febbraio 2001 con il quale sono state rideterminate le tariffe per l'imposta sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993;
- l'art. 62 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446;

RITENUTO opportuno di non modificare per l'anno 2013 le tariffe relative all'imposta di pubblicità e servizio pubbliche affissioni.

I.M.U.

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale, all'articolo 13, ha previsto che a decorrere dal 01.01.2012 venga applicata in via sperimentale in tutti i comuni del territorio nazionale l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), che va a sostituire l'I.C.I.;

RILEVATO che la nuova imposta prevede, in particolare, una rivalutazione delle rendite catastali, l'applicazione di un'aliquota base dello 0,76% (con possibilità per il Comune di variare in aumento o diminuzione tale aliquota fino ad un massimo dello 0,3%), di un'aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze dello 0,40% (con possibilità per il Comune di variare in aumento o diminuzione tale aliquota fino ad un massimo dello 0,2%) e di un'aliquota per i fabbricati rurali dello 0,2% (con possibilità di variare in diminuzione tale aliquota fino al limite minimo dello 0,1%. Sono peraltro esenti, i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 8, dell'art. 9 del DLgs. n. 23 del 2011), nonché l'applicazione di una detrazione di Euro 200,00 per l'abitazione principale (che può essere aumentata dal Comune fino a concorrenza dell'importo dovuto), elevata per gli anni 2012 e 2013 di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni

residente nell'unità immobiliare;

RILEVATO inoltre che allo Stato era riservata per l'anno 2012 una quota dell'I.M.U. pari allo 0,38% su tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale. Tale quota andava versata allo Stato direttamente dai contribuenti e pertanto il previsto gettito non era conteggiato tra le entrate dell'Ente. Oltre a tale quota il Comune doveva versare allo Stato, attraverso la Regione Valle d'Aosta, una ulteriore quota pari al maggior gettito stimato del Comune;

DATO ATTO che a partire dall'anno 2013, l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013), ha recato alcune sostanziali modifiche all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 in materia di imposta municipale propria, prevedendo, in particolare, la soppressione della quota da riservare allo Stato per tutti gli immobili, con l'esclusione degli immobili classificati nel gruppo catastale D, il cui gettito va interamente riservato allo Stato (con la sola possibilità per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% su tale categoria di immobili). Peraltro, per quanto riguarda gli enti locali della Valle d'Aosta, la lettera h) del succitato art. 1, comma 380, della legge 228/2012, recita: "Il comma 17 dell'art. 13 del decreto legge 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano". Tale comma prevede che le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio;

RILEVATO che gli enti locali della Valle d'Aosta hanno richiesto, per il tramite del Celva, apposito parere alla Presidenza della Regione Valle d'Aosta circa gli effetti delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità ed, in particolare, dall'ultima disposizione citata;

DATO ATTO che la Presidenza della Regione, con nota prot. n. 2392/DEL del 25.01.2013, ha comunicato di aver avviato un confronto con le altre regioni interessate per effettuare le prime valutazioni sull'effettiva portata delle nuove disposizioni. Quel che appare chiaro è che, come già avvenuto nell'anno 2012, la Regione dovrà accantonare anche per l'anno 2013 una somma corrispondente al maggior gettito I.M.U. che i Comuni riscuoteranno per effetto della disposizione di cui all'art. 1, comma 380, della l. 228/2012. Peraltro al momento non è ancora stato definito (e nella normativa manca ogni indicazione) l'importo di tale trattenuta, nonché le modalità di calcolo della stessa;

DATO ATTO pertanto che, in attesa di chiarimenti e note esplicative (nonché dell'eventuale esito del ricorso alla Corte costituzionale promosso dalla Regione avverso l'art. 13, comma 17, del d.l. 201/2011) circa le modalità di applicazione della trattenuta per l'anno 2013 sul maggior gettito I.M.U., questa Amministrazione comunale stabilisce oggi di approvare la tariffa media, ma essendo slittato al 30 giugno 2013 l'approvazione delle tariffe per i Comuni a livello nazionale, ci si augura che entro tale data l'intera disciplina venga meglio illustrata e chiarita e ci si riserva pertanto di poter modificare successivamente tale tariffa;

RITENUTO di pertanto di individuare le seguenti aliquote e detrazioni I.M.U. da applicare nel territorio del Comune di Etroubles per l'anno 2013:

Aliquote: Abitazione principale e relative pertinenze (classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna di queste categorie): 0,40%

Altri immobili: 0,76%.

Detrazioni: Euro 200,00 per l'abitazione principale e relative pertinenze, elevati per l'anno 2013 di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad

abitazione principale, anche se non fiscalmente a carico.

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Le tariffe verranno definite in un successivo punto dell'ordine del giorno.

TRASPORTO ALUNNI

PRESO ATTO che nell'anno scolastico 2007/2008 è stata introdotta la seguente tariffa per il servizio di trasporto scolastico:

- € 90,00 per il 1° figlio - riduzione del 50% pari a € 45,00 per il 2° figlio - riduzione del 70% per ogni figlio oltre al 2° pari a € 27,00;

PRESO ATTO che nella riunione delle 4 Giunte comunali tenutasi ad Allein il 24 gennaio 2009 si era deciso di non variare le tariffe della refezione e del trasporto per il 2010 e che successivamente a tale riunione non si sono svolti ulteriori incontri tra le Giunte sull'argomento in questione;

RITENUTO quindi di dover mantenere la tariffa invariata, in quanto già tante sono le novità e gli aumenti delle tariffe per le famiglie in questi ultimi anni, oltreché per l'anno scolastico 2012-2013 anche per l'anno scolastico 2013-2014 - periodo settembre/dicembre 2013;

DATO ATTO che, sulla base dei dati contenuti nella tabella allegata, il tasso di copertura del servizio è pari al 16%.

MENSA SCOLASTICA

PRESO ATTO che nell'anno scolastico 2007/2008 è stata introdotta la seguente tariffa per il servizio di mensa scolastica:

- € 3,00 a pasto per il 1° figlio - € 1,50 a pasto per ogni figlio oltre al 1°;

PRESO ATTO che nella riunione delle 4 Giunte comunali tenutasi ad Allein il 24 gennaio 2009 si era deciso di non variare le tariffe della refezione e del trasporto neanche per il 2010 e che successivamente a tale riunione non si sono svolti ulteriori incontri tra le Giunte sull'argomento in questione;

RITENUTO quindi di dover mantenere la tariffa invariata, in quanto già tante sono le novità e gli aumenti delle tariffe per le famiglie in questi ultimi anni, oltreché per l'anno scolastico 2012-2013 anche per l'anno scolastico 2013-2014 - periodo settembre/dicembre 2013;

DATO ATTO che, sulla base dei dati contenuti nella tabella allegata, il tasso di copertura del servizio è pari al 49,4%.

CONCESSIONI CIMITERIALI:

RICHIAMATA la deliberazione n. 41 del 21.05.2002 con la quale si adeguavano le tariffe dei servizi cimiteriali;

RITENUTO di confermare le tariffe già in vigore per gli esercizi precedenti.

DIRITTI DI SEGRETERIA:

RITENUTO opportuno mantenere invariati per l'anno 2013 i diritti di segreteria in materia edilizia e urbanistica già applicati negli esercizi precedenti.

ADDIZIONALE I.R.P.E.F.

RICHIAMATO il D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, così come modificato dalla legge 13.05.1999, n. 133, con il quale è stata istituita l'addizionale I.R.P.E.F. a decorrere dal 1° gennaio 1999;

VISTI in particolare i commi 2 e 3 dell'articolo 1 del sopraccitato D.Lgs. che stabiliscono:

1. con Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917;
2. I Comuni possono deliberare, entro il 31 dicembre, la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo, con deliberazione da pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio. La variazione non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La suddetta deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza del decreto di cui al comma 2;

PRESO ATTO che l'adozione del provvedimento di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 non è un atto di autonomia della finanza locale, intesa quest'ultima quale capacità di determinare le risorse per far fronte alle spese derivanti dalla propria attività, ma semplicemente il trasferimento della responsabilità di una maggiore tassazione dei redditi dei cittadini sulle singole amministrazioni comunali; la spesa che sarà finanziata, infatti è una parte di quella che attualmente è sostenuta dallo Stato per l'erogazione di servizi già finanziati attraverso le imposte versate dai cittadini;

CONSIDERATO che l'approvazione della variazione dell'aliquota addizionale IRPEF sarebbe un provvedimento in netto contrasto con la politica di contenimento dei costi in quanto finanziando parte dei servizi decentrati dallo Stato agli enti locali attraverso un incremento dell'imposizione fiscale, ancorché stabilito a livello locale, si ha un aumento del costo complessivo dei servizi già esistenti;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che il costo di tutti i servizi resi ai cittadini non debba aumentare in seguito al decentramento amministrativo e che debbano semplicemente essere ripartite diversamente le risorse che già attualmente derivano dal prelievo fiscale dell'IRPEF e ritenuto pertanto non opportuno variare l'aliquota addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

RITENUTO di non applicare l'addizionale IRPEF di cui all'art. 1 comma 3, del D. Lgs. 360/98 per l'anno 2013 e di chiedere che in sede di riparto si tenga conto delle nuove funzioni delegate agli enti locali e, di conseguenza, vengano anche trasferite le risorse necessarie a farvi fronte senza che aumenti il loro costo complessivo.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

RICHIAMATO l'articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30, che prevede che a decorrere dall'anno 2013 i Comuni valdostani possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 2479 del 21 dicembre 2012, con la quale è stata approvata, di intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, la disciplina delle modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30, a partire dall'anno 2013;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 17 gennaio 2013, con la quale è stata istituita, a decorrere dal 1° febbraio 2013, l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale ed è stato approvato il relativo "Regolamento per l'attuazione dell'imposta di soggiorno";

DATO ATTO che le tariffe applicate sono le medesime fissate nella deliberazione della

Giunta regionale n. 2479 del 21 dicembre 2012;

CONSIDERATO che lo schema di bilancio di previsione pluriennale 2013/2015, che verrà sottoposto all'approvazione in un successivo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna, tiene conto di quanto deliberato;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere favorevole, ai sensi di legge, sotto il profilo della legittimità e della regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2013 in merito alle tariffe, ai tributi e ai servizi comunali quanto segue:

TOSAP: Mantenimento delle tariffe già in vigore e risultanti dall'allegato A);

IMPOSTA PUBBLICITÀ E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI: Mantenimento delle tariffe già in vigore e risultanti dall'allegato B);

I.M.U.: Applicazione delle seguenti aliquote e detrazioni:

Aliquote: Abitazione principale e relative pertinenze (classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna di queste categorie): 0,40%

Altri immobili: 0,76%

Detrazioni: Euro 200,00 per l'abitazione principale e relative pertinenze, elevati per gli anni 2012 e 2013 di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche se non fiscalmente a carico.

TRASPORTO SCOLASTICO: Mantenimento delle tariffe già fissate nella misura seguente:

- € 90,00 per il 1° figlio;
- € 45,00 per il 2° figlio;
- € 27,00 per ogni figlio oltre al secondo;

MENSA SCOLASTICA: Mantenimento delle tariffe già fissate nella misura seguente:

- € 3,00 a pasto per il 1° figlio;
- € 1,50 a pasto per ogni figlio oltre al primo;

CONCESSIONI CIMITERIALI: Mantenimento delle tariffe già fissate e risultanti dall'allegato C);

DIRITTI DI SEGRETERIA: Mantenimento delle tariffe già in vigore e risultanti dall'allegato D);

ADDIZIONALE IRPEF: Non applicazione dell'addizionale per l'anno 2013;

IMPOSTA DI SOGGIORNO: Vengono applicate le seguenti tariffe (di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2479 del 21 dicembre 2012), per persona e per notte di soggiorno, in base agli scaglioni di prezzo medio per ciascuna struttura:

- 1) euro 0,20, per un prezzo medio fino a euro 20,00;
- 2) euro 0,50, per un prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00;
- 3) euro 0,80, per un prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00;
- 4) euro 1,00, per un prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00;
- 5) euro 1,60, per un prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00;
- 6) euro 2,00, per un prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00;
- 7) euro 3,00, per un prezzo medio oltre euro 200,00.

Per i campeggi e le case per ferie autogestite, la determinazione dell'imposta è effettuata in misura fissa, pari a euro 0,20 per persona per notte di soggiorno;

2. di dare atto che i servizi a domanda individuale che questo Comune erogherà direttamente nel corso del prossimo triennio sono quelli della mensa scolastica e del trasporto alunni;
3. di approvare, per l'anno 2013, la copertura del costo complessivo del servizio pubblico a domanda individuale "trasporto scolastico" nella misura del 16%, come risulta dalla tabella allegata;
4. di approvare, per l'anno 2013, la copertura del costo complessivo del servizio pubblico a domanda individuale "mensa scolastica" nella misura del 49,4%, come risulta dalla tabella allegata;
5. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione pluriennale 2013/2015.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
TAMONE MASSIMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sabina Rollet

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **21/03/2013** ai sensi dell'art. 52 bis della l.r. n. 54/1998.

Etroubles, lì **21/03/2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sabina Rollet

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art. 52 ter della l.r. 54/98.

Etroubles, lì **21/03/2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sabina Rollet

=====